

COMUNE DI TURRIACO
Provincia di Gorizia
PROGETTO DEL PARCO COMUNALE DELL'ISONZO
L.R. n° 42/1996 - art. 6

TITOLO: NORME DI ATTUAZIONE

ELABORATO

D

IL PROGETTISTA
arch. LUISA CODELLA



DATA

03/11/2000

NORME DI ATTUAZIONE

ART.1 - PARCO NATURALE COMUNALE DELL'ISONZO

Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n° 42/1996 e successive modifiche ed integrazioni è istituito il parco naturale comunale dell'Isonzo di Turriaco, comprendente il settore del territorio comunale delimitato con apposito segno negli elaborati grafici del P.R.G.C. e comprendente l'alveo dell'Isonzo, le sponde e l'argine del fiume, nonché alcune aree adiacenti.

ART. 2 - OBIETTIVI

Con l'istituzione del Parco, il Comune intende completare le opere già avviate per la tutela naturalistica e la fruizione ambientale dell'ambito, e perseguire i seguenti obiettivi:

- a) tutelare, conservare, valorizzare e migliorare gli aspetti naturalistici, paesaggistici e storico-culturali;
- b) impedire il depauperamento delle risorse ambientali (acqua, suolo, sottosuolo, flora, vegetazione, fauna) e garantire l'uso sostenibile delle risorse del territorio;
- c) realizzare interventi di rispristino di aree degradate;
- d) realizzare interventi di conservazione, manutenzione, miglioramento e valorizzazione degli elementi vegetali e del paesaggio;
- e) promuovere la diffusione della cultura naturalistica mediante lo sviluppo di attività educative, ricreative, informative, divulgative e sportive;
- f) permettere una corretta fruizione del territorio mediante l'individuazione di sentieri di interpretazione ambientale, di percorsi pedonali, ciclabili ed ippici, con punti di sosta e zone ricreative ad uso pubblico;
- g) promuovere la ricerca scientifica.

ART. 3 - ELABORATI DI PROGETTO

Gli elaborati di progetto del Parco naturale comunale dell'Isonzo sono i seguenti:

- A - Relazione ambientale con allegati grafici
- B - Carta di progetto del Parco comunale in scala 1: 5.000 - 1: 2.000 (costituente variante agli elab. C1 e C2 del P.R.G.C.)
- C - Relazione sugli obiettivi del Parco comunale (costituente integrazione all'elab. E del P.R.G.C.)
- D - Norme di attuazione: norme urbanistico-edilizie - richiami a leggi esistenti che interessano la gestione del Parco
- P1 - Programma di gestione del Parco comunale
- P2 - Programma finanziario.

ART. 4 - NORME URBANISTICO-EDILIZIE

1. Nell'ambito del Parco naturale sono delimitate le seguenti zone:

- zona RN di tutela naturalistica
- zona RG di tutela generale
- zona RP destinata ad infrastrutture e strutture funzionali al Parco
- zona AF attraversamenti ed infrastrutture ferroviarie.

2. La zona RN comprende l'alveo del fiume. Nella zona l'ambiente naturale ed il paesaggio viene conservato integralmente.

Sono ammesse esclusivamente opere per il mantenimento ed il miglioramento dell'equilibrio ambientale quali:

- opere di difesa idraulica strettamente necessarie, realizzate privilegiando interventi di ingegneria naturalistica;
- prelievi e movimentazioni di materiali inerti rivolti esclusivamente agli interventi di manutenzione ordinaria nei corsi d'acqua di cui all'art. 131 comma 12 lettera c) della legge regionale n° 52/1991;
- opere indispensabili al miglioramento della ricettività ambientale per la fauna;
- opere selvicolturali volte al miglioramento del patrimonio vegetazionale.

Non sono ammessi interventi di rilevanza urbanistica (capo I L.R. n° 52/1991), con esclusione di quelli di cui all'art. 66 paragrafo c) in conformità a quanto sopra precisato (punto a), nè interventi aventi rilevanza edilizia di cui al capo II della L.R. sopracitata.

3. Nella zona RN non sono ammessi interventi di rilevanza urbanistica.

4. La zona RG comprende la sponda del fiume e l'argine.

Sono ammesse esclusivamente le seguenti opere:

- opere di difesa idraulica strettamente necessarie, realizzate privilegiando interventi di ingegneria naturalistica;
- opere selvicolturali volte al miglioramento ed al rafforzamento del patrimonio arboreo;
- opere riguardanti le attività culturali ricreative e per il tempo libero all'aperto ed in spazi non regolamentati, quali:
 - a) percorsi salute
 - b) collocazione di arredi (panchine, tavoli, contenitori portarifiuti, cartelli, giochi per i bambini, punto attrezzato griglie, staccionate, torri di osservazione, ecc.)
 - c) percorsi ciclo-pedonali su fondo non pavimentato
 - d) punti di sosta anche attrezzati per l'osservazione dell'avifauna e punti panoramici aperti verso il fiume
 - e) collocazione nei punti di accesso all'area golenale di appositi arredi per consentire soltanto l'accesso pedonale e ciclabile ed ai mezzi a motore autorizzati.

Nelle aree della zona RG indicate con apposito segno nelle tav. B sono previste opere di recupero ambientale e di rinaturalizzazione con specifici progetti comprendenti le singole aree. In tali progetti si prevederanno i seguenti interventi:

- a) demolizione dei manufatti esistenti con asporto del materiale metallico, plastico e delle strutture in c.a.;
- b) movimenti terra con risagomatura e trasposizione degli accumuli di ghiaia e terra esistenti nei tratti non ancora coperti da vegetazione autoctona arborea ed arbustiva;
- c) messa in sicurezza delle torrette esistenti per la loro eventuale riutilizzazione come torri panoramiche a servizio del Parco;
- d) piantumazione con essenze autoctone locali delle aree attualmente prive di vegetazione;
- e) mantenimento e potenziamento delle aree a prato esistenti;
- f) riduzione a ml. 3,50 della sezione trasversale dell'attuale percorso carrabile che passa sotto i ponti ferroviari, mediante la piantumazione di essenze autoctone locali.

5. Le zone RP comprendono la strada carrabile, le aree di parcheggio e per l'inversione di marcia.

Sono ammesse esclusivamente le seguenti opere:

- opere di manutenzione, riparazione e sistemazione della sede stradale senza ulteriore ampliamento del fondo pavimentato in asfalto;
- opere di realizzazione delle aree di parcheggio e per l'inversione di marcia senza pavimentazione, con la possibilità di collocazione di manufatti per servizi igienici realizzati con modalità che garantiscano un corretto inserimento ambientale ed una corretta gestione degli impianti;
- opere di miglioramento e rafforzamento del verde esistente e di piantumazione di alberature e cespugli, nonché di arredi, quali staccionate, cestini portarifiuti, ecc..

Le aree per parcheggio sono di due tipi A e B, e presentano le caratteristiche dimensionali e distributive illustrate nel grafico allegato alle presenti norme.

I percorsi pedonali e le aree di parcheggio non debbono essere costruiti con pavimentazione in asfalto o cemento, ma preferibilmente con fondo in ghiaia di sottovaglio compattata o simili.

L'area per l'inversione di marcia situata nel settore nord del parco ed in gran parte alberata, dovrà essere realizzata mantenendo il più possibile la vegetazione esistente e creando soltanto una rotatoria per l'inversione di marcia.

Per quanto riguarda i materiali per la costruzione degli arredi, si prevede di norma l'uso del legno trattato; le parti strutturali e di sostegno potranno essere anche realizzate in metallo.

6. La zona AF comprende i due ponti della linea ferroviaria Trieste-Venezia, l'alveo e la sponda del fiume, nonché l'argine.

Sono ammesse le seguenti opere:

- opere di difesa idraulica strettamente necessarie, realizzate privilegiando interventi di ingegneria naturalistica;
- prelievi e movimentazioni di materiali inerti rivolti esclusivamente agli interventi di manutenzione ordinaria nei corsi d'acqua di cui all'art. 131 comma 12 lettera c) della legge regionale n° 52/1991;
- opere di manutenzione e rinnovo della struttura e degli impianti della linea ferroviaria;
- opere silvocolturali volte al miglioramento e rafforzamento del patrimonio vegetazionale.

ART. 5 - RICHIAMO A LEGGI ESISTENTI CHE INTERESSANO LA GESTIONE DEL PARCO NATURALE

Nell'intero Parco valgono le norme riportate qui di seguito, nonché quanto stabilito dalle Leggi Statali e Regionali.

Si ricordano in particolare le seguenti leggi:

- Urbanistica:

- L.R. n° 52/1991
- L. n° 1150/1942
- L. n° 47/1985
- L. n° 431/1985
- D.L. n° 490/1999

- Parchi naturali:

- L.R. n° 53/1991

- Forestazione e vincolo idrogeologico:

- R.D. n° 3267/1923 - R.D. n° 1126/1926 (vincolo idrogeologico)
- L.R. n° 22/1982 - L.R. n° 38/1986 - D.P.G.R. 0174/Pres. dd. 11/04/89 (forestazione)
- L.R. n° 34/1997
- L. n° 47/1975 - L.R. n° 08/1977 (incendi boschivi)
- L.R. n° 15/1991 (percorsi fuoristrada motorizzati)
- L.R. n° 35/1993

- Acque suolo, cave, rifiuti ed inquinamento:

- L. n° 183/1989 (norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo)
- R.D. n° 523/1904 (tutela delle acque pubbliche)
- R.D. n° 215/1933 (bonifica integrale)
- L. n° 319/1976 - legge Merli (inquinamento delle acque)
- D.P.R. n° 915/1982 - L.R. n° 30/1987 (smaltimento rifiuti)
- L.R. n° 35/1986 (attività estrattive)
- D.P.G.R. n° 174/1989 (movimenti di terra e colture)
- Decreto "Ronchi" D.L.G.S. n° 22/1997 come integrato ed attuato dalla L.R. n° 13/1998

- Flora e fauna:

- L.R. n° 46/1996 (art. 6 paragrafo 7)
- L.R. n° 34/1981 (tutela flora, fauna, funghi, ecc.)

- Leggi di Pubblica Sicurezza e Polizia Giudiziaria ecc.
L. n° 689/1981 (modifiche del sistema penale)
L.R. n° 1/1984 (sanzioni amministrative)
T.U.L.P.S., Codice Civile, Penale, ecc..

ART. 6 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' AMMESSE

a) ACCENSIONE FUOCHI

E' vietato accendere fuochi al di fuori degli spazi a ciò appositamente attrezzati e bruciare i residui vegetali.

b) INTRODUZIONE ED ADDESTRAMENTO CANI

E' vietato istituire aree per l'addestramento di cani ed introdurre cani non tenuti a guinzaglio, salvo che per motivi di gestione, servizio e sorveglianza o attività venatoria ove consentita.

c) RIFIUTI

E' vietato abbandonare rifiuti al di fuori dei contenitori appositamente collocati.

d) ATTENDAMENTI O CAMPEGGI

E' vietato allestire attendamenti o campeggi salvo che si tratti di persone nominativamente autorizzate dal Comune per soli fini di ricerca scientifica.

e) PASCOLO

Il pascolo potrà essere esercitato soltanto a scopo conservativo per la vegetazione erbacea e non con finalità zootecniche.

f) ACCESSO MOTORIZZATO

Lungo la strada esistente indicata in cartografia e lungo le strade classificate come viabilità di accesso al Parco, è ammessa la percorrenza con mezzi motorizzati di peso inferiore a 3,5 tonn..

Lungo altri percorsi è vietato l'accesso con mezzi motorizzati, salvo che per specifici lavori, per l'esecuzione delle operazioni boschive, delle operazioni idrauliche, nelle operazioni di vigilanza, gestione e ricerca scientifica.

E' vietato il parcheggio al di fuori delle aree destinate a questo scopo.

Nell'elab. B vengono indicati i possibili punti organizzati di accessibilità pedonale al Parco.

